



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 gennaio 2020
(OR. en)

5051/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0002 (NLE)

PECHE 4

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 gennaio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2020) 2 final
----------------	-------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 2 final.

All.: COM(2020) 2 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.1.2020
COM(2020) 2 final

2020/0002 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra l'Unione europea e le Seychelles¹ è stato firmato il 28 febbraio 2007² ed è entrato in vigore il 2 novembre 2007 per un periodo di sei anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore. L'attuale protocollo³ sessennale dell'APP è entrato in vigore il 18 gennaio 2014 e scadrà il 17 gennaio 2020.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti⁴, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica delle Seychelles (di seguito "Seychelles") ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026). Al termine dei negoziati, il 22 ottobre 2019, i negoziatori hanno siglato un accordo e un protocollo. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 15, vale a dire la data in cui è firmato dalle Parti, ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 15, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le Parti.

La presente proposta mira ad autorizzare la conclusione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obiettivo principale del nuovo accordo è offrire un quadro aggiornato, cioè che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata⁵ e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo di attuazione è concedere alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca delle Seychelles in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione del precedente accordo e del precedente protocollo (2014-2020) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles e nell'Oceano Indiano, nell'interesse delle due Parti. Tale cooperazione contribuirà inoltre a promuovere condizioni di lavoro dignitose nelle attività di pesca.

¹ GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

² <https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2006084&DocLanguage=en>

³ GU L 4 del 9.1.2014, pag. 3.

⁴ Adottate nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 15 luglio 2019.

⁵ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- 40 tonniere con reti a circuizione;
- 8 pescherecci con palangari di superficie.
- navi d'appoggio conformemente alle pertinenti risoluzioni della IOTC.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile con le Seychelles si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che istituisce la politica comune della pesca, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del TFUE, sulla conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi e sulla possibilità di abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo adottate mediante procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2019 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post dell'attuale protocollo dell'APP con le Seychelles e una valutazione ex-ante di un eventuale rinnovo del protocollo.

Secondo le conclusioni della valutazione, i settori della pesca dell'UE sono fortemente interessati ad operare nelle acque delle Seychelles e il rinnovo del protocollo è nell'interesse delle due Parti. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'UE è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, vista l'estensione della zona di pesca soggetta alla giurisdizione di quest'ultimo. Il rafforzamento delle relazioni con le Seychelles è inoltre funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro della IOTC. Per la flotta dell'Unione ciò significa inoltre poter mantenere

l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico internazionale pluriennale. Inoltre l'importanza di Victoria, che costituisce uno dei principali porti di sbarco, contribuisce alla pertinenza del nuovo protocollo previsto, sia per il settore della pesca nell'UE che per il paese partner. Per le autorità delle Seychelles l'obiettivo consiste nel proseguire le relazioni con l'UE al fine di rafforzare la governance degli oceani, beneficiando nel contempo di un sostegno settoriale specifico che preveda opportunità di finanziamento pluriennali.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Seychelles. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica, in particolare in occasione della sua riunione del 27 marzo 2019.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione dei diritti umani e dei principi democratici.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'UE, pari a 5 300 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo di 2 500 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles, corrispondente a un quantitativo di riferimento per le specie altamente migratorie di 50 000 tonnellate all'anno, e

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca delle Seychelles, pari a 2 800 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi del piano globale per la pesca delle Seychelles.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁶.

⁶ Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di monitoraggio sono previste nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e nel relativo protocollo di attuazione.

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...] ⁸, l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ("accordo di partenariato") e il relativo protocollo di attuazione ("il protocollo") sono stati firmati il [...], con riserva della loro conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo di partenariato abroga il vigente accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra l'Unione europea e le Seychelles, entrato in vigore il 2 novembre 2007 per una durata di 6 anni e tacitamente rinnovato, che è pertanto ancora in vigore.
- (3) L'obiettivo dell'accordo di partenariato e del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica delle Seychelles di collaborare più strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Seychelles e nell'Oceano Indiano.
- (4) È opportuno che l'accordo di partenariato e il relativo protocollo siano approvati a nome dell'Unione europea.
- (5) L'accordo istituisce, all'articolo 12, una commissione mista incaricata di sorvegliare l'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo di applicazione. La commissione mista può inoltre approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), non vi si opponga.

⁷ GU C del , pag. .

⁸ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (7) È opportuno che tali misure entrino in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca delle Seychelles e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ("l'accordo di partenariato") e il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) ("il protocollo") sono approvati a nome dell'Unione.

I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono acclusi alla presente decisione come allegati I e II.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e condizioni riportate nell'allegato III della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 12 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche previste rispettivamente all'articolo 19 dell'accordo di partenariato e all'articolo 17 del protocollo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo di partenariato e dal relativo protocollo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione (2020-2026) tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

1.2. Settore/settori interessati

11 – Affari marittimi e pesca
11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)
11.03.01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁹

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate.

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

⁹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati

La conclusione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Seychelles. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca delle Seychelles.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, il monitoraggio e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

L'accordo e il protocollo contribuiranno infine allo sfruttamento sostenibile delle risorse marine delle Seychelles e all'economia della pesca delle Seychelles, promuovendo la crescita e condizioni di lavoro dignitose associate alle attività economiche correlate alla pesca.

1.4.4. Indicatori di risultato

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

È previsto che il nuovo accordo e il relativo protocollo di attuazione si applichino in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di limitare l'interruzione delle operazioni di pesca condotte nell'ambito del protocollo attuale.

Il nuovo accordo e il relativo protocollo consentiranno di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca delle Seychelles e permetteranno agli armatori dell'UE di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo accordo e il protocollo rafforzeranno inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e le Seychelles al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Essi prevedono in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà le Seychelles nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Se l'Unione non concludesse un nuovo accordo e il relativo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e le Seychelles.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Le parti hanno fissato un quantitativo di riferimento di 50 000 tonnellate/anno per i tonnididi e le specie affini, con possibilità di pesca per 40 tonniere con reti a circuizione e 8 pescherecci con palangari di superficie, sulla base dell'analisi delle catture storiche praticate nella zona di pesca delle Seychelles, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Il sostegno settoriale è elevato al fine di tener conto delle priorità della strategia nazionale nel settore della pesca, e in particolare del piano globale per la pesca.

- 1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale delle Seychelles. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

- 1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Non pertinente.

1.6. **Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa**

X durata limitata

- **X** In vigore dal 2020 al 2026
- **X** Incidenza finanziaria dal 2020 al 2025 per gli stanziamenti di impegno e dal 2020 al 2025 per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁰

X Gestione diretta a opera della Commissione

- **X** a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

--

¹⁰ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione - Port Louis, Maurizio, e in coordinamento con i pertinenti servizi della Commissione) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e le Seychelles facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno del settore.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente a decorrere dalla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, ad eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo su un programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale alla politica delle Seychelles in materia di pesca, che dovranno essere concordati tra le Parti, sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di ispezioni tecniche effettuate dal responsabile della pesca.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che gli armatori dell'UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca delle Seychelles siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 4 del protocollo rientra tra le modalità di controllo. L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a sorvegliare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio è effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni UE e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva è sospeso o il suo importo è eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS si attesta all'incirca sull'1,8 % (rispetto ai contributi del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con le Seychelles al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'Unione alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore devono essere versate su un conto della Tesoreria di Stato.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss. ¹¹	di paesi EFTA ¹²	di paesi candidati ¹³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	11.03.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹¹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹² EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹³ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	N. 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
---	------	--

DG: MARE			2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
• Stanziamenti operativi									
Linea di bilancio ¹⁴ 11.03.01	Impegni	1 a)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
	Pagamenti	2 a)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
Linea di bilancio	Impegni	1b)							
	Pagamenti	2b)							
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁵									
Linea di bilancio		3)							
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE	Impegni	=1a+1b +3	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
	Pagamenti	=2a+2b +3	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8

¹⁴ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

¹⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
	Pagamenti	5)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)							
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
	Pagamenti	=5+6	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	4)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
	Pagamenti	5)	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		6)							
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
	Pagamenti	=5+6	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
DG: MARE								
• Risorse umane								
• Altre spese amministrative								
TOTALE DG MARE	Stanziamenti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)							
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8
	Pagamenti	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	31,8

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE				
	Tipo ¹⁶	Costo medio	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero totale	Costo totale	
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁷ ...													
- Accesso	Annuale			2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	15,00
- Settoriale	Annuale			2,8		2,8		2,8		2,8		2,8	16,80
- Risultato													
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1													
TOTALI				5,300		5,300		5,300		5,300		5,300	31,800

¹⁶ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁷ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁸	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
--	----------------------	----------	----------	----------	---	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5¹⁹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.

¹⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- a proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01/11/21 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01/11 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁰							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ²¹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02/12 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

²⁰ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

²¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Riguarda l'utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

²²

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²³						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

²³ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.